

Alla azienda sanitaria territorialmente competente

pec: \_\_\_\_\_ e/o raccomandata a.r. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ cap  
\_\_\_\_\_

Raccomandata a/r oppure

Pec dgsi@postacert.sanita.it

Spettabile

**Ministero della Salute**

Dir. Gen. Digitalizzazione del sistema informatico sanitario e della statistica

Via Giorgio Ribotta n. 5 - 00144 Roma

Raccomandata a/r oppure

Pec protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Spettabile

**Agenzia delle Entrate Riscossione**

Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00141 Roma

Al responsabile del procedimento sanzionatorio

Dr.ssa Serena Battilomo

*obbligovaccinale@sanita.it*

**OGGETTO: COMUNICAZIONE e ISTANZA DI AUTOTUTELA**

**IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

**(art. 4-sexies, comma 3, del D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge  
n. 76/2021)**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ avendo ricevuto in dd. \_\_\_\_\_ avviso  
dell'avvio del procedimento sanzionatorio di cui al citato DL con la presente dichiara di  
trovarsi in condizione di assoluta ed oggettiva impossibilità di sottoposizione alla  
vaccinazione Covid 19 per le seguenti ragioni:

- 1) L'Agenzia delle Entrate non è autorizzata a gestire e conoscere i miei dati sanitari e pertanto richiedo formalmente:
  - di ottenere ex art. 14 GDPR i miei dati personali sensibili che state gestendo in un formato strutturato e leggibile
  - l'immediata cancellazione ex art 17 GDPR
- 2) In data 23/03/2022 il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'obbligo di vaccinazione alla Corte Costituzionale perchè:
  - *“in base al rapporto annuale AIFA relativo alle vaccinazioni Covid 19 i dati disponibili dimostrerebbero che non solo il numero di eventi avversi da vaccini anti SARS-COV-2 è superiore alla media degli eventi avversi già registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni, ma lo è di diversi ordini di grandezza (109 segnalazioni, a fronte di 17,9, e con un tasso di 17,6 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, a fronte di un tasso 1,9 segnalazioni gravi);*
  - *Nel novero di tale elencazione rientrano, evidentemente, anche patologie gravi, tali da compromettere, in alcuni casi irreversibilmente, lo stato di salute del soggetto vaccinato, cagionandone l'invalidità o, nei casi più sfortunati, il decesso;*
  - *Un obbligo vaccinale è compatibile in base ai parametri fissati dalla Corte Costituzionale solo laddove esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;*
  - *È, quindi, da dubitarsi che farmaci a carico dei quali si stiano raccogliendo segnalazioni su tali effetti collaterali soddisfino il parametro costituzionale sopra richiamato (- - -) escludendosi la legittimità dell'imposizione di obbligo vaccinale mediante preparati i cui effetti sullo stato di salute dei vaccinati superino la soglia della normale tollerabilità, il che non pare lasciare spazio all'ammissione di eventi avversi gravi e fatali, purché pochi in rapporto alla popolazione vaccinata, criterio che, oltretutto, implicherebbe delicati profili etici (ad esempio, a chi spetti individuare la percentuale di cittadini “sacrificabili”). (così Ordinanza C.G.A.S. dd. 22/03/2022 N. 00351/2022 REG.PROV.COLL. N. 01272/2021 REG.RIC.)*
- 2) Analoghe questioni di incostituzionalità delle norme in oggetto, sono state anche sollevate dal TAR Lombardia in data 14.2.2022 ed in data 25.3.2022 (TAR Lombardia 14.2.2022 n. 192/2022 Reg Prov Caut. – RG 109/2022 Reg Ric.; TAR Lombardia 25.3.2022 n. 380/2022 Reg Prov Caut. – RG 374/2022 Reg Ric.; TAR Lombardia 25.3.2022 n. 381/2022 Reg Prov Caut. – RG 419/2022 Reg Ric.) che, accogliendo la domanda cautelare, sospendeva i provvedimenti impugnati e rimetteva addirittura gli

atti alla Corte Costituzionale per la sollevata illegittimità costituzionale del DL 44/2021, nelle stesso modo in cui il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro – con ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale in data 14.3.2022 (nel procedimento ex art. 700 cpc iscritto al RGLav n. 576/2022), sospendeva il procedimento impugnato e rimetteva addirittura gli atti alla Corte Costituzionale per la sollevata illegittimità costituzionale del DL 44/2021 laddove esclude un assegno alimentare in favore del soggetto sospeso.

Il TAR Lazio, investiva in data 1.4.2022 la Corte Costituzionale con 5 ordinanze di rimessione che interessavano oltre un centinaio di ricorrenti (TAR Lazio 1.4.2022 n. 3805/2022 Reg Prov Coll. – RG 1872/2022 Reg Ric.; TAR Lazio 1.4.2022 n. 3806/2022 Reg Prov Coll. – RG 2186/2022 Reg Ric.; TAR Lazio 1.4.2022 n. 3807/2022 Reg Prov Coll. – RG 1648/2022 Reg Ric.; TAR Lazio 1.4.2022 n. 3808/2022 Reg Prov Coll. – RG 1667/2022 Reg Ric.; TAR Lazio 1.4.2022 n. 3793/2022 Reg Prov Coll. – RG 1378/2022 Reg Ric.).

**3) Alla luce di quanto sopra vi è la concreta possibilità che la Corte Costituzionale dichiari illegittimo l'obbligo vaccinale;**

4) Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresa le riceventi della presente, laddove proseguissero nell'iter sanzionatorio nonostante la consapevolezza della dubbia costituzionalità della misura sarebbero passibili di responsabilità diretta per i danni dalla stessa cagionati nonché tenute al ristoro delle perdite economiche di colui il quale si trovi costretto ad impugnare una eventuale cartella esattoriale;

5) Lo stato di “emergenza sanitaria” è finito in Italia ufficialmente con il 31.03.2022, ciò posto dal 01.04.2022 in poi non sussiste più alcuna base giuridica sulla quale si possano basare misure restrittive dei Diritti Fondamentali e rispettive coercizioni.

6) L'AIFA ha previsto la “prescrizione medica” per la “vaccinazione”-COVID-19.

La predetta prescrizione medica della vaccinazione contro il Covid19 rappresenta di un tipo di prescrizione ‘ripetibile limitativa’ (RRL, ricetta ripetibile limitativa), che può essere rilasciata solo da centri ospedalieri o da medici specialisti. Si legge infatti nella nota dell'AIFA datata 17 dicembre 2021 (prot. STDG/CC/NM 0147737) che: “...i vaccini anti SARS-CoV-2 autorizzati all'immissione in commercio sono medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, ai sensi dell'articolo 91 del d.lgs. n. 219/2006, la cui prescrizione o utilizzazione è limitata alle strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di strategie specifiche messe a punto dalle regioni”

Tale prescrizione medica RRL è regolata dall'art. 91 (Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa) e dall'art. 93 (Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti) D.Lgs. 219 del 24 aprile 2006.

Tutto ciò premesso il sottoscritto/a, ut supra meglio identificato

**chiede**

**IN AUTOTUTELA,**

**IN VIA PRINCIPALE**

**ANNULLARE ED ARCHIVIARE IL PRESENTE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

**Per tutti i motivi in narrativa, e comunque, perché**

- La Corte Costituzionale deve pronunciarsi in merito alla costituzionalità dell'obbligo vaccinale.
- Il sottoscritto non è in possesso di alcuna prescrizione medica per il predetto vaccini COVID-19.

**Si revoca e si nega ogni consenso al trattamento dei miei dati sensibili, e si diffidano formalmente i soggetti in indirizzo a trasmettere a soggetti terzi i miei dati sensibile e si chiede ex art. 14 GDPR che mi venga inviata copia di quelli che state gestendo.**

**IN VIA SUBORDINATA**

In caso di mancato accoglimento delle richieste in via principale, si invita sia la Agenzia delle Entrate sia la Asl a voler differire la predetta vaccinazione in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità (o meno) della stessa, per tutte le ragioni sopra esposte

**E**

**SI CHIEDE ALTRESÌ**

**la fissazione di audizione in contraddittorio come da art. 4 sexies comma 5 D.L. 44/2021**

Salva ogni azione di responsabilità e/o risarcitoria in caso di prosecuzione dell'odierno procedimento sanzionatorio.

Distinti saluti.

*Nome e Cognome e firma*